



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI CON MISURAZIONE PUNTUALE ANNO 2026 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2026.

L'anno DUEMILAVENTISEI addi VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 18:34 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ODDI Carlo	Sindaco	SI'
2. TIBALDI VALENTINA	Consigliere	SI'
3. FORNELLI EZIO	Consigliere	SI'
4. APRUZZESE MARCO	Consigliere	SI'
5. LAGANÀ LUISELLA	Consigliere	SI'
6. PAGNONCELLI FABIO	Consigliere	SI'
7. GILI MARCO	Consigliere	SI'
8. LIVOLSI IGOR	Consigliere	SI'
9. PASQUALI ROSSANA	Consigliere	SI'
10. SCARANO RINALDO	Consigliere	NO
11. BRERO ALESSANDRO	Consigliere	NO
12. ROBBONI SARA	Consigliere	NO
13. BRERO ERIKA	Consigliere	NO
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Pietrantonio DI MONTE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo ODDI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI CON MISURAZIONE PUNTUALE ANNO 2026 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il «Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)», riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cafasse non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025 sono svolte dal Consorzio di Area Vasta CISA (Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente);

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 23 dicembre 2024 è stato approvato il protocollo d'intesa e la relativa convenzione tra il comune di Cafasse ed il Consorzio di Area Vasta – C.I.S.A. per l'attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti urbani mediante tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile e di rifiuto organico (umido) raccolti presso ciascuna utenza;

Dato atto che l'Ente territorialmente competente ha predisposto il piano finanziario 2026-2029, servizio con le nuove regole previste dalla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Esaminato il piano finanziario trasmesso al prot. n. 2998 del 01.04.2026, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta, per l'anno 2026, un costo complessivo di € 429.700,00, di cui € 11.254,00 riferiti al servizio di raccolta sfalci e ramaglie, che saranno posti a carico delle utenze che usufruiscono del servizio e che pertanto saranno portati in detrazione ai fini della determinazione delle tariffe TARI;

Dato atto inoltre che occorre aggiornare l'importo del citato piano finanziario delle componenti a valle del PEF, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per € 1.368,00 e che l'importo da attribuire agli utenti ammonta pertanto ad € 417.078,00;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Cafasse, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 447.963,30 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla presa d'atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il nuovo "**Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**", destinato a sostituire integralmente la precedente regolamentazione comunale in materia di TARI;

Richiamato in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Ritenuto opportuno approvare i coefficienti di calcolo così come proposti nel piano finanziario allegato, i quali vengono determinati all'interno delle fasce previste dalla normativa;

Dato atto che la popolazione del Comune di Cafasse risulta, al 31.12.2025, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato delle cosiddette "componenti a valle del PEF", contenuto nella Relazione di accompagnamento 2026 al Piano Finanziario Tassa Rifiuti Puntuale TARIP di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

Costi fissi:

82,60 % a carico delle utenze domestiche;
17,40 % a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili:

82,00 % a carico delle utenze domestiche;
18,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Dato atto che gli avvisi di pagamento verranno emessi in conformità a quanto stabilito nella deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in*

data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso;
- il Piano Finanziario 2026 trova piena integrazione nel bilancio di previsione del Comune di Cafasse approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2025 e non occorre pertanto predisporre alcuna variazione di bilancio in quanto lo stesso è stato redatto tenendo conto dei costi e delle entrate relative all’anno 2025, rivalutati in base al tasso di inflazione programmata, che poco si discostano dal piano finanziario per l’anno 2026;

Dato atto che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Dato atto inoltre che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

Considerato che:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;che possono essere oggetto di revisione annuale da parte di ARERA;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027;

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, prevede che *«la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»*;

Richiamato inoltre l'art. 19 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che prevede che *“Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe, con un minimo di due rate annuali”*;

Considerato che si intende stabilire le scadenze di pagamento come segue:

Acconto

- prima rata (1/2): **10 settembre 2026**
- seconda rata (1/2): **10 dicembre 2026**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **10 settembre 2026**

Conguaglio

- rata unica entro il **31 marzo 2027**

sulla base degli effettivi svuotamenti del rifiuto non recuperabile e del rifiuto organico (umido) conteggiati dal Consorzio;

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*;

Richiamato inoltre l'art. 18 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che stabilisce che *“Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori agevolazioni/esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste all'art. 17 del presente Regolamento, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che comunque non possono eccedere il limite del sette per cento (7%) del costo complessivo del servizio. Tali agevolazioni/esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.”*;

Ritenuto di riconoscere, per l'anno 2026, un'agevolazione tariffaria **sui costi fissi e sugli svuotamenti minimi della quota variabile** della TARI, alle utenze domestiche disagiate, residenti nel territorio del comune di Cafasse, che siano in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle seguenti condizioni:

I.S.E.E. da € 9.796,00 a € 15.000,00

riduzione 20,00%

I benefici di cui al comma precedente saranno riconosciuti esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il **30 novembre 2026** e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti. **Le domande** presentate oltre il termine del 30 novembre non saranno accolte;

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio ammonta complessivamente ad € 2.000,00;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Presenti n. 9, votanti n. 9,

Favorevoli n. 9,

Contrari n. 0,

Astenuti n. 0,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario 2026 per la determinazione delle tariffe TARI 2026, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente rivisto e integrato delle cosiddette "componenti a valle del PEF", contenuto nella Relazione di accompagnamento 2026 al Piano Finanziario Tassa Rifiuti Puntuale TARIP allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).
- 3) Di dare atto che il Piano Finanziario 2026 trova piena integrazione nel bilancio di previsione del Comune di Cafasse approvato con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2025 e non occorre pertanto predisporre alcuna variazione di bilancio in quanto lo stesso è stato redatto tenendo conto dei costi e delle entrate relative all'anno 2025, rivalutati in base al tasso di inflazione programmata, che poco si discostano dal piano finanziario per l'anno 2026.
- 4) Di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche come segue:

Costi fissi:

- 82,60 % a carico delle utenze domestiche;
- 17,40 % a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili:

- 82,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 18,00 % a carico delle utenze non domestiche;

- 5) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2026, come indicate nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B).
- 6) Di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2026.
- 7) Di dare atto inoltre che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2026.
- 8) Di determinare, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), le scadenze di versamento della TARI come segue:

Acconto

- prima rata (1/2): **10 settembre 2026**
- seconda rata (1/2): **10 dicembre 2026**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **10 settembre 2026**

Conguaglio

- rata unica entro il **31 marzo 2027**

sulla base degli effettivi svuotamenti del rifiuto non recuperabile e del rifiuto organico (umido) conteggiati dal Consorzio.

- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2026, verranno applicate ulteriori riduzioni tariffarie **sui costi fissi e sugli svuotamenti minimi della quota variabile** della TARI alle utenze domestiche disagiate, residenti nel territorio del comune di Cafasse, che siano in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle seguenti condizioni:

I.S.E.E. da € 9.796,00 a € 15.000,00 riduzione 20,00%

- 10) Di stabilire che le richieste volte ad ottenere i benefici di cui al punto precedente andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il **30 novembre 2026** e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti. **Le domande** presentate oltre il termine del 30 novembre 2026 non saranno accolte.
- 11) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai punti precedenti, stimata in € 2.000,00, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa.
- 12) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%.
- 13) Di dare atto inoltre che negli avvisi di pagamento **saranno** inserite le componenti perequative introdotte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), come di seguito specificato:

- 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

e che tali somme, aggiornate annualmente dall'autorità, non costituiscono entrate del comune e saranno rimosse per il successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

14) Di trasmettere copia della presente al Consorzio di Area Vasta CISA per la formalizzazione degli adempimenti di competenza.

15) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 9, votanti n. 9,
favorevoli n. 9,
contrari n. 0,
astenuiti n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro il termine del 30 giugno, al fine di riconoscere il "Bonus Sociale" 2025, agli aventi diritto, nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: ODDI Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI MONTE Dott. Pietrantonio

COMUNE DI CAFASSE



**PIANO FINANZIARIO
TASSA RIFIUTI PUNTUALE
TARIP**

**RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO
2026**

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4
2. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO	6
2.1 DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO.....	6
Legenda costi variabili.....	8
Legenda costi fissi.....	9
3. ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO: FISSA E VARIABILE	9
4. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI	10
4.1 QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE	10
4.2 QUOTA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE	11
5. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI	11
Rifiuto indifferenziato.....	12
Rifiuto organico	12
5. 1 QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	13
Rifiuto indifferenziato.....	13
Utenze Domestiche con cassonetto condiviso.....	13
Rifiuto organico	14
5. 2 QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	14
Rifiuto indifferenziato.....	14
Utenze Non Domestiche con cassonetto condiviso	14
Rifiuto organico	15
6. VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026	15

PREMESSA

Con la **legge stabilità 2020**, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L*), è **stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale** (cd. IUC) di cui all'art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TASSA SUI RIFIUTI (cd. TARI) è rimasta invariata dalla modifica normativa e continua ad essere disciplinata dalla art. 1 Legge 21 dicembre 2013 n. 147 (commi 639 e segg.). L'art. 1, c. 780, legge 160/2019, infatti, ha fatto salve le disposizioni della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano questo tributo.

L'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158.

La stessa legge al comma 668 dà la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione puntuale dei rifiuti di applicare la "tariffa puntuale", basando il prelievo sulla reale produzione di rifiuti di ogni utente e attivando così un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni dei rifiuti.

Con data 22 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, che definisce quali possono essere le modalità di rilevazione del quantitativo di rifiuti prodotto dagli utenti.

Sulla base di quanto indicato nel paragrafo precedente, il Comune di CAFASSE ha attivato sistemi di rilevazione puntuale di produzione dei rifiuti e di tariffazione puntuale a partire dall'anno 2026.

A partire dall'anno 2020, è entrata in vigore la regolamentazione del settore attribuita dal legislatore all'Agenzia ARERA fin dal 2018. L'Agenzia, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal succitato decreto n. 158/99.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di redazione del Piano Finanziario e l'iter di approvazione che deve essere seguito dal Gestore del servizio integrato e dall'Ente Territorialmente Competente. Con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF la stessa Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)" per il terzo periodo regolatorio pluriennale 2026-2029, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria.

Il Piano Finanziario incluso nella presente relazione è stato redatto seguendo la sopra citata procedura.

Il presente documento ha l'obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa, è necessario seguire un iter logico strutturato secondo quanto di seguito evidenziato.

Il primo passo consiste, quindi, nella definizione degli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale intende perseguire.

Successivamente l'analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per raggiungere i suddetti obiettivi.

Scopo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati, la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della tariffa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e sue s.m.i. il Consiglio comunale deve approvare, entro il 31 luglio e comunque non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione se prorogato oltre il 31 luglio, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani validato dall'Ente Territoriale Competente.

1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Nel Comune di CAFASSE lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in ottemperanza al contratto di servizio in essere con il CAV CISA.

La normativa vigente in materia prevede il raggiungimento di obiettivi decisamente ambiziosi sia in termini di raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata sia di riduzione dei rifiuti in senso assoluto.

A partire da mese di luglio 2021, in base alle decisioni assunte a livello Consortile, il servizio di raccolta è espletato tramite gestione in-house da parte della Società SIA Srl, partecipata dai Comuni del CAV CISA.

Per migliorare la raccolta differenziata e ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento, l'Amministrazione è passata all'applicazione della "tariffa puntuale" quale strumento per incentivare gli utenti ad adottare un comportamento virtuoso che conduca nel tempo a un ulteriore miglioramento della differenziazione dei rifiuti e a una diminuzione dei costi di smaltimento. Come esplicitato di seguito, la quantificazione dell'importo dovuto sarà basata sul rilevamento del conferimento del rifiuto indifferenziato (RSU) e del rifiuto organico prodotto da ciascuna utenza.

Il Comune di CAFASSE, anche per l'anno di imposta 2026, continuerà ad applicare e riscuotere il tributo in proprio, avvalendosi dei servizi gestionali offerti dal CAV CISA tramite la società in-house Sia Srl.

La presente relazione costituisce la parte di analisi per lo sviluppo della tariffa puntuale, secondo quanto previsto dall'Art. 1, comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013.

Qui di seguito si riporta l'organizzazione del servizio di raccolta per l'anno 2026:

- raccolta indifferenziata del rifiuto secco non riciclabile;
- raccolta differenziata della carta;
- raccolta differenziata del vetro;
- raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/lattine/barattoli;
- raccolta differenziata dell'organico;
- raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- raccolta di tutte le frazioni per le sole utenze commerciali selezionate che producono grandi quantitativi di rifiuto urbano mediante raccolta domiciliare con frequenza personalizzata.

Presso i 10 ecocentri Consortili, strumenti fondamentali per attuare un raccolta differenziata dei rifiuti completa e responsabile, è possibile conferire, oltre ai rifiuti differenziati raccolti con il servizio di raccolta sul territorio comunale, i seguenti rifiuti differenziati:

- legno
- scarti verdi
- rifiuti tessili, scarpe e borse
- pneumatici
- rifiuti inerti
- apparecchiature elettriche contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori, ecc.)
- elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.)
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
- rifiuti ingombranti
- oli minerali e oli vegetali
- batterie, accumulatori, pile
- vernici, inchiostri, adesivi, resine
- medicinali scaduti
- contenitori T/F

- tubi fluorescenti
- solventi
- acidi
- sostanze alcaline
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- detergenti pericolosi e non
- cartucce esauste

FREQUENZA DI SVUOTAMENTO

Abitanti al 31/12/2025 n. 3.408

Il servizio di raccolta è fornito a n. 1.767 utenze domestiche e n. 170 utenze non domestiche con le seguenti modalità:

TIPO DI RACCOLTA	frequenza
INDIFFERENZIATO	porta a porta ogni 14 giorni
ORGANICO	porta a porta settimanale (da inizio gennaio a metà aprile e da metà settembre a fine dicembre) porta a porta bisettimanale (da metà aprile a metà settembre)
CARTA	porta a porta ogni 14 giorni
CARTONE	Porta a porta ogni 7 giorni (solo per le utenze commerciali)
VETRO	porta a porta ogni 21 giorni
PLASTICA E LATTINE (multimateriale)	porta a porta ogni 14 giorni

SERVIZI INTEGRATIVI	frequenze annue
Servizio raccolta ingombranti	porta a porta ogni 14 giorni
Servizio raccolta ingombranti e RAEE	12
Servizio raccolta pile esauste	12
Servizio raccolta farmaci scaduti	12
Servizio raccolta rifiuti abbandonati non pericolosi	26
Servizio raccolta carcasse animali	NO
Servizio raccolta sfalci e ramaglie	28 (servizio opzionale)
Servizio lavaggio contenitori	2 per i contenitori dei rifiuti organici 2 per i contenitori dei rifiuti indifferenziati 1 per i contenitori del vetro
Servizio pulizia e raccolta differenziata c/o manifestazioni	NO
Servizio spazzamento manuale	0
Servizio spazzamento meccanizzato	0
Servizio pulizia e raccolta differenziata c/o manifestazioni	0
Servizio pulizia area mercato	52

2. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

Il Metodo Tariffario (MTR-3) del servizio integrato di gestione dei Rifiuti, approvato dall'Agenzia ARERA con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, ha come obiettivo la predisposizione del PEF a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento dei vari gestori, con particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

Questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento a partire dai costi del PEF 2025 e rappresentano il tetto massimo ai costi applicabili.

Il presente PEF è stato redatto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea del CAV CISA in data 9 marzo 2026, del proprio bilancio di previsione per l'esercizio 2026.

In base alle analisi svolte, sia i costi storici proposti dal CAV CISA che i costi esposti nel piano finanziario incluso alla presente per l'anno 2026, rispettano i requisiti richiesti dal suddetto metodo tariffario rifiuti ARERA.

2.1 DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

In base alla delibera ARERA MTR-3 citata in premessa, il CAV CISA, in qualità di Ente Territorialmente Competente, provvede a inoltrare all'Autorità stessa il proprio PEF quadriennale per gli anni 2026-2029. In base all'articolo 7.3 della delibera MTR-3, ARERA ha previsto un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria a cadenza biennale, tramite procedura partecipata dal gestore e corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Sulla base di quanto sopra, il CAV CISA, in qualità di gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani, ha approvato le modalità di addebito ai Comuni dei costi per l'esercizio 2026 e ha definito la modalità di stesura del PEF 2026. In base a quanto sopra esposto, gli importi contenuti nel PEF 2026 sono stati aggiornati a partire dai corrispondenti importi del PEF 2025, apportando delle variazioni percentuali sulla base dei relativi costi approvati all'interno del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e approvato dall'Assemblea del CAV CISA.

I costi di gestione sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata.

Come per lo scorso anno, il costo del servizio opzionale di sfalci e ramaglie sono inseriti all'interno del PEF (CRD), ma detratti per il calcolo tariffario, in quanto sono imputati solo alle utenze che aderiscono al servizio.

Per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è stato considerato il costo provvisorio per l'anno 2026 previsto dall'Autorità d'Ambito per l'impianto di incenerimento TRM di Torino, pari a € 118,87/T oltre ai contributi, previsti come segue:

- € 2,5/T per contributo comunale;
- € 1,12/T per contributo Autorità Rifiuti Piemonte

I costi così come esposti sono complessivi e non analitici, in quanto il CAV CISA, per conto del Comune di Cafasse, ha affidato i servizi in appalto e conseguentemente la disaggregazione dei costi per singole voci non è disponibile.

I costi di gestione e riscossione della tassa rifiuti sono relativi alle spese per la gestione svolta dal CAV CISA mediante apposita convenzione, avvalendosi della collaborazione della società in-house SIA Srl.

Come previsto dal MTR-3, i costi complessivi ripartiti comprendono sia i costi sostenuti dal Gestore del servizio integrato (CAV CISA), sia i costi sostenuti dal Comune.

COMUNE DI CAFASSE	2026		
	Ambito tariffario: Consorzio CISA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	57.210	-	57.210
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	51.073	-	51.073
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	30.045	-	30.045
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	198.323	-	198.323
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTSA^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{TV}^{EXP}	-	-	-
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing b			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_a + AR)	47.777	-	47.777
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{TV}	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_Δ(T-Tmax)_{pre,TV,a}			
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	288.873	-	288.873
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	500	500
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	19.688	19.688
Costi generali di gestione CGG	42.079	516	42.595
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	10.000	10.000
Altri costi CO_{AL}	53.844	-	53.844
Costi comuni CC	95.923	30.204	126.127
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	14.200	14.200
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.200	14.200
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	14.200	14.200
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{TF}^{EXP}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tot}_{TF}	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_Δ(T-Tmax)_{pre,TF,a}			
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	95.923	44.904	140.827
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	384.796	44.904	429.700

Al sopracitato importo devono essere sottratti i seguenti importi:

Quota MIUR corrisposta al Comune per le scuole pubbliche	€	1.368,00
Quota costi della raccolta opzionale di sfalci e ramaglie	€	11.254,00

Il costo totale del servizio nel Comune di CAFASSE sulla base della tabella in precedenza esposta, al netto delle entrate MIUR per le scuole pubbliche e dei costi di raccolta opzionale di sfalci e ramaglie, è di **€ 417.078,00**.

Legenda costi variabili

- CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.3;
- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.4;
- CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.6;
- CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.5;
- $CO_{new\ TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $COI_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili non sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
- $AR_{SC,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza; tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;
- ba è il fattore di sharing dei proventi AR_a e $AR_{SC,a}$, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3 - nell'ambito dell'intervallo $[0.2,0.9]$ - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- $ANT_{TV,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi variabili e connessa a specifiche finalità;
- $RC_{tot\ TV,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{new\ TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{SC,a}) + ANT_{TV,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Legenda costi fissi

- CSL_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 8 e al comma 9.2;
- CC_a sono i costi comuni di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 11;
- CK_a sono i costi d'uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $CO_{new\ TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $COI_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi non sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $ANT_{TF,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi fissi e connessa a specifiche finalità;
- $RC_{tot\ TF,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 20 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_{aj} + CO_{new\ TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TF,a} + RC_{tot\ TF,a}$$

3. ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO: FISSA E VARIABILE

Con l'applicazione della tariffa puntuale sulla frazione dei rifiuti indifferenziati e su quella dell'organico, il Piano Finanziario, redatto secondo i criteri disposti dal MTR di ARERA, presenta alcuni aspetti che è stato opportuno riclassificare per mantenere la gradualità del passaggio dal precedente sistema già predisposta nell'anno precedente e per evitare un'eccessiva esposizione del gettito sulla parte variabile legata all'andamento degli svuotamenti.

A partire dall'anno 2026, nel Comune di Cafasse è attiva la tariffazione puntuale del servizio di raccolta e trattamento della frazione organica. Il costo di tale servizio, inserito all'interno dei costi CRD e CTR del PEF, sarà a carico dei soli utenti che utilizzano il servizio di raccolta di tale frazione o non hanno attivato la pratica di recupero dell'organico tramite compostaggio domestico con iscrizione all'Albo Compostatori (utenze domestiche).

I costi di raccolta e trattamento della frazione organica, che nell'anno 2026 ammontano a € 82.117,90 iva compresa, saranno utilizzati per il calcolo delle tariffe da applicare.

Tale importo verrà detratto dai costi CRD e CTR per la quantificazione del costo dello svuotamento del cassonetto del rifiuto indifferenziato:

VOCE DI COSTO	IMPORTO
Attività di raccolta e trasporto della frazione organica - CRD	€ 63.931,88
Attività di trattamento e recupero della frazione organica - CTR	€ 18.186,03
TOTALE	€ 82.117,90

Enucleati i costi della frazione organica dai costi variabili totali, rimangono da ripartire sulla totalità degli utenti **334.906,26**, che risultano suddivisi fra parte fissa e parte variabile come segue:

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 140.827,40	€ 194.132,86	€ 334.960,26
41 %	59 %	100 %

Un altro elemento importante per l'applicazione del modello tariffario puntuale è la percentuale di attribuzione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, che andrebbe allineata alla reale produzione di rifiuti rilevata dai dati dei vuotamenti.

Per rendere più congruente la percentuale di variazione tra le due macro-categorie rispetto agli anni precedenti, si è ritenuto di modificare la ripartizione dei costi fissi applicata gli scorsi anni. La ripartizione dei costi fissi adottata risulta quindi essere: 82,6% sulle utenze domestiche e 17,4% sulle utenze non domestiche.

Non avendo a disposizione sufficienti dati per la definizione della ripartizione dei costi variabili, che deve essere basata sull'effettiva produzione di rifiuti dell'anno precedente, e vista la disaggregazione delle categorie di attività afferenti alle singole posizioni (es.: singola attività con superfici utilizzate per diverse destinazioni d'uso – uffici, magazzini, mensa, ecc.) nella definizione delle tariffe delle utenze non domestiche, si ritiene di ripartire i costi per l'82% sulle utenze domestiche e per il 18% sulle utenze non domestiche.

utenze	costi fissi	costi variabili	totale in euro
domestiche	€ 116.323,43	€ 159.188,95	€ 275.512,38
non domestiche	€ 24.503,97	€ 34.943,92	€ 59.447,88
TOTALE ORDINARI	€ 140.827,40	€ 194.132,86	€ 334.960,26
% ripartizione	DOM 82,6% - NDOM 17,4%	DOM 82,0% - NDOM 18,0%	

4. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI

Con questa applicazione della tariffa puntuale si è ritenuto opportuno mantenere la ripartizione dei costi fissi sia sulle utenze domestiche che sulle non domestiche basata sugli stessi criteri degli anni precedenti, ossia per le utenze domestiche basata sui componenti dei nuclei famigliari e sulla superficie dell'abitazione utilizzata, modulata dal coefficiente KA. Per le utenze non domestiche sulla sola superficie utilizzata, modulata dal coefficiente KC.

4.1 QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE

Come consentito dalla normativa di riferimento, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e per una migliore aderenza alla realtà territoriale, nel 2019, con l'avvio della tassa rifiuti in modalità puntuale in alcuni Comuni del CAV CISA, l'indice KA è stato ricalcolato sulla base della produzione reale di rifiuti dei nuclei famigliari da 1 a 6 o più componenti. Per l'anno 2026, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si ritiene pertanto di utilizzare l'indice ricalcolato.

Categoria	N° utenti	utenze (n)	Superfici Totali	Superficie "equivalente"	Ka	parte fissa (€/mq)	gettito parte fissa (€/anno)
1	1	380	47.431	26.087	0,55	€ 0,330	€ 15.653,29
1/compostaggio	1	181	25.675	14.121	0,55	€ 0,330	€ 8.473,33
2	2	429	56.289	41.654	0,74	€ 0,444	€ 24.994,01
2/compostaggio	2	254	38.345	28.375	0,74	€ 0,444	€ 17.026,34
3	3	211	29.418	27.947	0,95	€ 0,570	€ 16.769,40
3/compostaggio	3	71	12.219	11.608	0,95	€ 0,570	€ 6.965,30
4	4	138	20.654	22.513	1,09	€ 0,654	€ 13.508,63
4/compostaggio	4	47	7.260	7.913	1,09	€ 0,654	€ 4.748,36
5	5	29	4.816	7.128	1,48	€ 0,888	€ 4.276,90
5/compostaggio	5	16	2.401	3.553	1,48	€ 0,888	€ 2.132,23
6	6 o +	8	1.632	2.628	1,61	€ 0,966	€ 1.576,62
6/compostaggio	6 o +	3	206	332	1,61	€ 0,966	€ 199,01
TOTALI		1.767	246.346	193.859			€ 116.323,43

4.2 QUOTA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche invece è stato mantenuto lo stesso indice KC di legge utilizzato negli anni precedenti, in attesa del consolidamento e della rilevazione più precisa dei dati di produzione rifiuti delle varie categorie di utenti. Gli importi risultanti da applicare ad ognuna delle categorie non domestiche, a copertura della quota fissa del gettito riportato in precedenza, sono i seguenti:

CATEGORIA	utenze (n)	Superfici totali	Superfici "equivalenti"	Kc	parte fissa (€/mq)	gettito parte fissa (€/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	500	240	0,48	€ 0,3698	€ 184,89
2 - Campeggi, distributori di carburanti	5	764	596	0,78	€ 0,6009	€ 459,08
3 - Stabilimenti balneari	0	0	0	0,59	€ 0,4545	€ 0,00
4 - Esposizioni, autosaloni	36	10.274	4.212	0,41	€ 0,3159	€ 3.245,06
5 - Alberghi con ristorante	0	0	0	1,29	€ 0,9938	€ 0,00
6 - Alberghi senza ristorante	1	366	326	0,89	€ 0,6856	€ 250,94
7 - Case di cura e riposo	1	922	913	0,99	€ 0,7627	€ 703,18
8 - Uffici e agenzie	43	4.518	5.015	1,11	€ 0,8551	€ 3.863,39
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	5	1.059	614	0,58	€ 0,4468	€ 473,18
10 - Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15	1.847	1.976	1,07	€ 0,8243	€ 1.522,47
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	349	506	1,45	€ 1,1170	€ 389,85
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	11	720	713	0,99	€ 0,7627	€ 549,12
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	151	169	1,12	€ 0,8628	€ 130,28
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	2	982	825	0,84	€ 0,6471	€ 635,46
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	11	2.611	2.637	1,01	€ 0,7781	€ 2.031,55
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9	1.494	7.231	4,84	€ 3,7286	€ 5.570,51
17 - Bar, caffè, pasticceria	5	349	1.270	3,64	€ 2,8041	€ 978,65
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	1.042	2.386	2,29	€ 1,7641	€ 1.838,24
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	9	838	1.827	2,18	€ 1,6794	€ 1.407,34
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	58	351	6,06	€ 4,6684	€ 270,77
21 - Discoteche, night club	0	0	0	1,55	€ 1,1941	€ 0,00
TOTALI	170	28.844	31.808			€ 24.503,97

5. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI

Il metodo prevede la ripartizione dei costi variabili riferiti alle utenze domestiche e non domestiche sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico. Pertanto, i costi variabili riferiti alla raccolta e al trattamento della frazione organica saranno suddivisi solo sulle utenze che hanno a disposizione una tessera abilitata e/o un contenitore ad uso esclusivo per la raccolta di tale frazione e/o non hanno attivato la pratica di recupero dell'organico tramite compostaggio domestico con iscrizione all'Albo Compostatori (utenze domestiche), mentre lo smaltimento/trattamento di tutte le altre frazioni di rifiuto verranno suddivisi sulla base del rifiuto indifferenziato rilevato presso le singole utenze.

La modalità operativa di commisurazione della quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza avviene grazie alla possibilità di conteggio degli svuotamenti dei contenitori a uso esclusivo del rifiuto indifferenziato e dell'organico dotati di "transponder". Il giro ordinario di raccolta non permette di effettuare direttamente la pesatura del rifiuto (con la conseguente quantificazione ponderale del rifiuto indifferenziato residuo), ma consente di ottenere a posteriori una quantificazione volumetrica del rifiuto conferito.

Rifiuto indifferenziato

Il sistema a trasponder permette l'individuazione dell'utenza e la registrazione degli svuotamenti da essa effettuati. A posteriori, prendendo a riferimento un certo periodo, analogo a quello di fatturazione, viene calcolato il peso specifico medio del rifiuto secco indifferenziato avviato a smaltimento, calcolando il totale del peso di rifiuto smaltito e dividendolo per il totale del volume svuotato nel periodo. Il quantitativo in kg associabili alla singola utenza viene dedotto quindi in maniera indiretta, moltiplicando il peso specifico determinato dal volume del contenitore in dotazione per il numero di svuotamenti del contenitore stesso.

Per il Comune di Cafasse sono previsti:

- 469,05 tonnellate di rifiuto secco indifferenziato a smaltimento, in base ai dati dell'anno 2025
- 1.409.680 litri prodotti dai conferimenti effettuati delle utenze attive, in base alla proiezione dei primi tre mesi di rilevazione

I litri rilevati sono al netto degli svuotamenti dei cassonetti per i presidi sanitari e dei cassonetti in dotazione alle utenze non a ruolo TARI ma inserite nella gestione ordinaria del servizio di raccolta (es. scuole pubbliche), il cui costo è da includere nei costi degli svuotamenti a pagamento.

In attesa di una rilevazione più precisa dei dati di produzione del rifiuto indifferenziato, per il 2026 si ipotizza di utilizzare, per il calcolo del peso equivalente da attribuire ai singoli vuotamenti, un valore pari a **0,170 kg/litro**.

Nel caso del Comune di Cafasse, si è ritenuto di introdurre, per prudenza, una percentuale di cautela del 30%, in modo da ammortizzare un'eventuale diminuzione dei rifiuti prodotti superiore alle previsioni.

La copertura del gettito della parte variabile è stata calcolata cautelativamente sulla base della produzione ridotta.

Nel caso in cui il quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto o il numero degli svuotamenti registrati si dovessero scostare sensibilmente rispetto alla previsione, si potrebbe generare una carenza o eccesso di gettito da riportare a conguaglio nel piano finanziario degli anni successivi.

Applicando alla produzione dei rifiuti la stessa ripartizione adottata per i costi fra le due macro-categorie domestiche e non domestiche, i quantitativi da assegnare per il calcolo dei costi unitari alle utenze domestiche e non domestiche risulta quindi essere la seguente:

		Prev. Kg da PEF	Prev.Kg/ab	Prev.Kg da PEF con cautela	Prev.Kg/ab con cautela
		469.045	137,63	328.332	96,34
% DOM	82,00%	384.617	112,86	269.232	79,00
% NON DOM	18,00%	84.428	24,77	59.100	17,34
% "di cautela"	70,00%				

Rifiuto organico

Il sistema a trasponder permette l'individuazione dell'utenza e la registrazione degli svuotamenti da essa effettuati: alle utenze domestiche sarà conteggiato un preciso importo €/persona a svuotamento del contenitore in dotazione, mentre le utenze non domestiche saranno conteggiati gli svuotamenti del contenitore a uso esclusivo realmente effettuati.

Il calcolo del costo della frazione organica attribuita alle utenze attive si ricava a partire dai costi di raccolta e trattamento di tale frazione previsti per l'anno 2026 e sulla quantità di rifiuto trattato nell'anno precedente, così come da tabella:

tipo rifiuto	Totale costi (€)	Quantità stimate (tonn.)	Costo unitario (€/tonn)	Costo unitario (€/Kg)	Costo unitario (€/Lt)
organico	€ 82.117,90	254,35	€ 322,85	€ 0,3229	€ 0,0807

In attesa di una rilevazione più precisa dei dati di produzione del rifiuto organico, per il 2026 si ipotizza di utilizzare, per il calcolo del peso equivalente da attribuire ai singoli conferimenti/svuotamenti, un valore pari a **0,250 kg/litro**.

5. 1 QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla percentuale dei costi variabili attribuita alla macro-categoria.

Rifiuto indifferenziato

La quota variabile attribuita alle utenze domestiche per il calcolo delle tariffe del rifiuto indifferenziato, al netto dei costi variabili propri della frazione organica e degli sfalci e ramaglie, è distribuita tra le utenze domestiche così come segue:

tipo utenza	n° utenze	% rifiuto secco attribuibile	Kg rifiuti da contabilizzare	Costi variabili (€)	Costo variabile unitario (€/kg)
domestica	1.767	100%	269.232	€ 159.188,95	€ 0,591

Applicando il costo unitario €/kg alla dimensione dei cassonetti utilizzati, tenendo conto del peso specifico del rifiuto, si può dedurre il costo del singolo vuotamento dei cassonetti in dotazione:

volumetria contenitore	20 lt	40 lt	120 lt	240 lt	360 lt	660 lt	1100 lt
€/svuotamento	€ 2,01	€ 4,02	€ 12,06	€ 24,12	€ 36,19	€ 66,34	€ 110,57

Sulla base dei costi sopra evidenziati, la tariffa minima annuale a nucleo dovuta è la seguente:

Componenti	Lt.	Importo
1	360	€ 36,19
2	480	€ 48,25
3	600	€ 60,31
4	720	€ 72,37
5	840	€ 84,43
6 o +	960	€ 96,50

Utenze Domestiche con cassonetto condiviso

Nel caso di cassonetti condivisi tra più utenze domestiche, l'attribuzione del peso equivalente che concorre al calcolo della quota variabile, viene effettuata ripartendo il peso complessivo di ciascun svuotamento in base al coefficiente KB che tiene conto della potenziale produttività di rifiuti in funzione dei componenti del nucleo familiare (come previsto dal regolamento TARIP approvato).

Allo scopo, gli indici adottati per le singole categorie domestiche del Comune di Cafasse per l'anno 2026 viene mantenuto con gli stessi valori dell'anno precedente:

Componenti	KB Valori DPR 158 (min - max)	KB Valori applicati
1	0,60 - 1,00	0,80
2	1,40 - 1,80	1,60
3	1,80 - 2,30	2,05
4	2,20 - 3,00	2,60
5	2,90 - 3,60	3,25
6	3,40 - 4,10	3,75

Rifiuto organico

Il calcolo del costo della frazione organica attribuita alle sole utenze domestiche è calcolato sulla base della tariffa €/persona/svuotamento delle utenze che usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto organico e/o che non sono iscritte all'Albo Compostatori, indipendentemente dalla volumetria del contenitore in cui conferiscono:

Componenti del nucleo	Utenze	abitanti (n)	€/persona/svuotamento	Tariffa minima a nucleo (52 svuotamenti)
1	380	380	€ 0,4825	€ 25,09
2	429	858	€ 0,9649	€ 50,17
3	211	633	€ 1,4474	€ 75,26
4	138	552	€ 1,9298	€ 100,35
5	29	145	€ 2,4123	€ 125,44
6 o +	8	51	€ 2,8948	€ 150,53
TOTALI	1.195	2.619		

5. 2 QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile attribuita utenze non domestiche per il calcolo delle tariffe del rifiuto indifferenziato, al netto dei costi variabili propri degli sfalci e ramaglie, è distribuita così come descritto di seguito.

Rifiuto indifferenziato

Le stesse considerazioni descritte in precedenza per le utenze domestiche vengono riproposte per le non domestiche, partendo dalle quantità previste di secco indifferenziato.

tipo utenza	n° utenze	% rifiuto secco attribuibile	Kg rifiuti da contabilizzare	Costi variabili (€)	Costo variabile unitario (€/kg)
non domestica	170	100%	59.100	€ 34.943,92	€ 0,591

Applicando il costo unitario €/kg alla dimensione dei cassonetti utilizzati, tenendo conto del peso specifico del rifiuto, si può dedurre il costo del singolo vuotamento dei cassonetti in dotazione:

volumetria contenitore	40 lt	120 lt	240 lt	360 lt	660 lt	1100 lt
€/svuotamento	€ 4,02	€ 12,06	€ 24,12	€ 36,19	€ 66,34	€ 110,57
€/svuotamenti minimi	€ 12,06	€ 72,36	€ 144,72	€ 217,14	€ 398,04	€ 663,42

Utenze Non Domestiche con cassonetto condiviso

Nel caso di cassonetti condivisi tra più utenze non domestiche, l'attribuzione del peso equivalente che concorre al calcolo della quota variabile, viene effettuata ripartendo il peso complessivo di ciascun svuotamento in base al coefficiente KD che tiene conto della potenziale produttività di rifiuti in funzione della tipologia di attività prevalente e della superficie di ogni singola utenza (come previsto dal regolamento TARIP approvato).

Allo scopo, gli indici adottati per le singole categorie non domestiche del Comune di Cafasse per l'anno 2026 viene mantenuto con gli stessi valori dell'anno precedente.

Categoria	KD Valori DPR 158 (min - max)	KD Valori applicati
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 – 4,20	3,96
02 - Campeggi, distributori di carburanti	5,51 – 6,55	6,39
03 -Stabilimenti balneari	3,11 – 5,20	4,89
04 -Esposizioni, autosaloni	2,50 – 3,55	3,39
05 - Alberghi con ristorante	8,79 – 10,93	10,61

06 - Alberghi senza ristorante	6,55 – 7,49	7,35
07 - Case di cura e riposo	7,82 – 8,19	8,14
08 - Uffici e agenzie	8,21 – 9,30	9,14
09 - Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50 – 4,78	4,74
10 - Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11 – 9,12	8,82
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 – 12,45	11,90
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 – 8,50	8,11
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 – 9,48	9,19
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 – 7,50	6,90
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 – 8,92	8,26
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 – 60,88	39,67
17 - Bar, caffè, pasticceria	29,82 – 51,47	29,82
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 – 19,55	18,78
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 – 21,41	17,88
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72 – 85,60	49,72
21 - Discoteche, night club	8,56 – 13,45	12,72

Rifiuto organico

Il calcolo del costo della frazione organica attribuita alle utenze non domestiche avviene sulla base della volumetria del/i cassonetto/i dell'organico in dotazione.

Applicando il costo unitario €/lt alla dimensione dei cassonetti/tessera utilizzati, tenendo conto del peso specifico del rifiuto, si può dedurre il costo degli svuotamenti del/i cassonetto/i in dotazione e la tariffa minima dovuta, pari a 6 svuotamenti:

volumetria contenitore	40 lt.	120 lt.	240 lt.	360 lt.
€/svuotamento	€ 3,23	€ 9,68	€ 19,37	€ 29,05
€/svuotamenti minimi	€ 19,37	€ 58,10	€ 116,21	€ 174,30

6. VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026

Costi di gestione evidenziati dal piano finanziario: 100%

Ripartizione dei costi: FISSI 33% - VARIABILI 67%

Costi fissi riferiti alle utenze domestiche: 82,6%

Costi fissi riferiti alle utenze non domestiche: 17,4%

Costi variabili riferiti alle utenze domestiche: 82%

Costi variabili riferiti alle utenze non domestiche: 18%



COMUNE DI CAFASSE: TARIFFE TARI ANNO 2026

UTENZE DOMESTICHE

Parte fissa (€/mq)

Categoria	N° utenti	utenze (n)	Superfici Totali	Superficie "equivalente"	Ka	parte fissa (€/mq)	gettito parte fissa (€/anno)
1	1	380	47.431	26.087	0,55	€ 0,330	€ 15.653,29
1/compostaggio	1	181	25.675	14.121	0,55	€ 0,330	€ 8.473,33
2	2	429	56.289	41.654	0,74	€ 0,444	€ 24.994,01
2/compostaggio	2	254	38.345	28.375	0,74	€ 0,444	€ 17.026,34
3	3	211	29.418	27.947	0,95	€ 0,570	€ 16.769,40
3/compostaggio	3	71	12.219	11.608	0,95	€ 0,570	€ 6.965,30
4	4	138	20.654	22.513	1,09	€ 0,654	€ 13.508,63
4/compostaggio	4	47	7.260	7.913	1,09	€ 0,654	€ 4.748,36
5	5	29	4.816	7.128	1,48	€ 0,888	€ 4.276,90
5/compostaggio	5	16	2.401	3.553	1,48	€ 0,888	€ 2.132,23
6	6 o +	8	1.632	2.628	1,61	€ 0,966	€ 1.576,62
6/compostaggio	6 o +	3	206	332	1,61	€ 0,966	€ 199,01
TOTALI		1.767	246.346	193.859			€ 116.323,43

Parte variabile rifiuto indifferenziato

Costo svuotamento contenitore

Volumetria contenitore	20 lt	40 lt	120 lt	240 lt	360 lt	660 lt	1100 lt
€/svuotamento	€ 2,01	€ 4,02	€ 12,06	€ 24,12	€ 36,19	€ 66,34	€ 110,57

Parte variabile rifiuto organico

Costo svuotamento contenitore a componenti del nucleo

Componenti del nucleo	€/persona/svuotamento
1	€ 0,4825
2	€ 0,9649
3	€ 1,4474
4	€ 1,9298
5	€ 2,4123
6 o +	€ 2,8948



COMUNE DI CAFASSE: TARIFFE TARI ANNO 2026

UTENZE NON DOMESTICHE

Parte fissa (€/mq)

CATEGORIA	utenze (n)	Superfici totali	Superfici "equivalenti"	Kc	parte fissa (€/mq)	gettito parte fissa (€/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	500	240	0,48	€ 0,3698	€ 184,89
2 - Campeggi, distributori di carburanti	5	764	596	0,78	€ 0,6009	€ 459,08
3 - Stabilimenti balneari	0	0	0	0,59	€ 0,4545	€ 0,00
4 - Esposizioni, autosaloni	36	10.274	4.212	0,41	€ 0,3159	€ 3.245,06
5 - Alberghi con ristorante	0	0	0	1,29	€ 0,9938	€ 0,00
6 - Alberghi senza ristorante	1	366	326	0,89	€ 0,6856	€ 250,94
7 - Case di cura e riposo	1	922	913	0,99	€ 0,7627	€ 703,18
8 - Uffici e agenzie	43	4.518	5.015	1,11	€ 0,8551	€ 3.863,39
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	5	1.059	614	0,58	€ 0,4468	€ 473,18
10 - Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15	1.847	1.976	1,07	€ 0,8243	€ 1.522,47
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	349	506	1,45	€ 1,1170	€ 389,85
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	11	720	713	0,99	€ 0,7627	€ 549,12
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	151	169	1,12	€ 0,8628	€ 130,28
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	2	982	825	0,84	€ 0,6471	€ 635,46
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	11	2.611	2.637	1,01	€ 0,7781	€ 2.031,55
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9	1.494	7.231	4,84	€ 3,7286	€ 5.570,51
17 - Bar, caffè, pasticceria	5	349	1.270	3,64	€ 2,8041	€ 978,65
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	1.042	2.386	2,29	€ 1,7641	€ 1.838,24
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	9	838	1.827	2,18	€ 1,6794	€ 1.407,34
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	58	351	6,06	€ 4,6684	€ 270,77
21 - Discoteche, night club	0	0	0	1,55	€ 1,1941	€ 0,00
TOTALI	170	28.844	31.808			€ 24.503,97

Parte variabile rifiuto indifferenziato

Costo svuotamento contenitore

Volumetria contenitore	40 lt	120 lt	240 lt	360 lt	660 lt	1100 lt
€/svuotamento	€ 4,02	€ 12,06	€ 24,12	€ 36,19	€ 66,34	€ 110,57

Parte variabile rifiuto organico

Costo svuotamento contenitore

Volumetria contenitore	40 lt.	120 lt.	240 lt.	360 lt.
€/svuotamento	€ 3,23	€ 9,68	€ 19,37	€ 29,05